



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

LA COMMISSIONE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*";

VISTA la nota prot. 2014/20761/DR-VE del 9 dicembre 2014, ricevuta il 19 gennaio 2015, integrata in data 13 maggio 2015 dalla nota prot. 2015/7802/DR-VE, con la quale l'Agenzia del Demanio - Direzione regionale Veneto ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 42/2004, la verifica dell'interesse culturale nel seguente immobile:

denominazione	EX POLIGONO DI TIRO A SEGNO DI ARZIGNANO
provincia di	VICENZA
comune di	ARZIGNANO
proprietà	STATO IN CONSEGNA ALL'AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE VENETO
sito in	VIA TIRO A SEGNO, 1
distinto al C.F.	foglio 3 , particella 478, subb 1 e 2;
al C.T.	foglio 3, particelle 95 – 381 – 382 e 1209;
confinante con	foglio 3 (C.T.), particelle 1210 – 1213 – 1217 – 551 – 637 – 550 – 552 – 607 – 608 – 371 – 641 – 613 – 370 – 1211 – 1212 – strada comunale via Tiro a segno;

VISTO il parere della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Verona Rovigo e Vicenza, espresso con nota prot. 16414 del 30 luglio 2015;

VISTO il parere della Soprintendenza archeologia del Veneto, espresso con nota prot. 6840 del 1 giugno 2015;



RITENUTO che l'immobile come di seguito descritto:

denominazione	EX POLIGONO DI TIRO A SEGNO
provincia di	VICENZA
comune di	ARZIGNANO
proprietà	STATO IN CONSEGNA ALL'AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE VENETO
sito in	VIA TIRO A SEGNO, 1
distinto al C.F.	foglio 3 , particella 478, subb 1 e 2;
al C.T.	foglio 3, particelle 95 – 381 – 382 e 1209,
confinante con	foglio 3 (C.T.), particelle 370 – 94 – 613 – 641 – 371 – 608 – 607 – 552 – 637 – 551 – 550 – 1217 – 1213 – 1211 – 1212 e 1210 – strada comunale via Tiro a segno,

presenti l'interesse culturale di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 12 del citato d.lgs. 42/2004, per i motivi contenuti nella relazione storica artistica allegata

DICHIARA

con deliberazione assunta nella riunione del 31 agosto 2015, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta, che l'immobile denominato *EX POLIGONO DI TIRO A SEGNO*, sito nel comune di Arzignano (Vicenza), come identificato in premessa, presenta l'interesse culturale di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 12 del d.lgs. 42/2004 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storica artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

Il presente provvedimento sarà trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare - a cura della competente Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Verona Rovigo e Vicenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'articolo 16 del d.lgs. 42/2004, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

Sono, inoltre, ammessi proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 31 agosto 2015

Il Presidente f.f.
(arch. Andrea ALBERTI)

